CAMERA DEI DEPUTATI N. 738

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DEL DONNO e TATARELLA

Presentata il 17 ottobre 1979

Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito di unanime approvazione di tutti i gruppi, il consiglio comunale di Bari, nell'adunanza del 12 novembre 1973, nell'approvare lo schema di una proposta di legge intesa a prorogare ulteriormente i termini per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e successive, nonché allo scopo anche di assicurare nuovi finanziamenti e nuove norme tecniche e giuridiche per l'ulteriore risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico del suddetto abitato, previste dalle leggi speciali 1° luglio 1952, n. 886 e 23 dicembre 1962, n. 1844, dava mandato ai parlamentari di tutti i gruppi politici di presentare una proposta di legge.

In questi ultimi anni il tema della salvaguardia e della rivitalizzazione dei centri di interesse storico, artistico e turistico si è posto all'attenzione dei tecnici, urbanisti, architetti, sociologi, amministratori pubblici i quali, unanimemente, convengono sulla esigenza di affrontare il problema del risanamento dei centri storici in modo globale ed inserito in quello più vasto dello sviluppo urbano armonico della intera città. Ormai si è presa coscienza del grande valore economico e sociale dell'immenso patrimonio che le vecchie città conservano gelosamente, ma che spesso viene dimenticato, inutilizzato, o peggio distrutto ! Perciò salvare un centro storico significa contribuire a meglio edificare le nostre città. Di qui sorge l'impegno dello Stato e delle Regioni ad elaborare piani organici di risanamento dei vari centri urbani con una visione nuova tesa ad un riequilibrio del territorio troppo spesso vittima di operazioni speculative.

L'intervento pubblico per stabilire, in una visione programmata, i criteri di priorità e di gradualità nella salvaguardia dei

valori culturali connessi con l'assetto del territorio ormai si rende necessario ed improcrastinabile.

La legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico, artistico, del paesaggio e delle condizioni igienico-sanitarie, è disorganica, antiquata, inidonea in una società tecnologica avanzata, impotente di fronte agli innumerevoli tentativi di speculazione edilizia.

In attesa di un provvedimento legislativo organico, auspicato da tutti, che disciplini la materia, non si può ignorare che nel paese vi sono situazioni obiettive che non ammettono remore e per le quali ulteriori ritardi possono determinare la irrimediabile perdita di beni culturali ed economici, per i quali le nostre genti lungo i secoli hanno lavorato con impegno encomiabile invidiato da tutto il mondo.

Proprio queste fondate preoccupazioni hanno spinto il legislatore a porre in essere strumenti straordinari di intervento per la salvaguardia di Venezia, Assisi e Siena, mentre per le altre città si appresta a vararli. In questo quadro giustificata appare la presente proposta di legge relativa all'antico borgo della città di Bari.

Al problema relativo al risanamento igienico-urbanistico ed alla tutela dello spiccato carattere artistico, storico e turistico dell'antico abitato di Bari, da decenni, è interessata l'opinione pubblica sensibilizzata dall'opera preziosa di studiosi di storia, architettura, urbanistica e sociologia. Vivo ed appassionato è stato l'impegno degli amministratori della città, degli esponenti di tutte le forze politiche, nonché di tutti i parlamentari locali.

Per opportune ragioni di brevità non riteniamo di soffermarci per illustrare i caratteri del centro storico del « Borgo antico » di Bari, dei suoi monumenti e dei valori ambientali che si possono cogliere nell'insieme e nei particolari dell'intera struttura edilizia; in materia vi è copiosa ed interessante bibliografia; si citano, fra le più recenti, le due pregevoli opere di Giuseppe Lucatuorto e di Bruno M. Apollonj Ghetti.

In riferimento all'aspetto urbanistico, per avere una visione d'insieme della urgenza e della necessità di intervento, si riporta dall'opera dell'Apollonj Ghetti (*Bari Vecchia,* 1972) un passo significativo: « ...La città vecchia di Bari, date le sue condizioni attuali e in considerazione, d'altra parte, dei suoi tratti distintivi, né può essere trascurata ed abbandonata a se stessa, ché in questo caso finirebbe per deperire ulteriormente e per disgregarsi, né può venire sottoposta ad una radicale operazione di riforma strutturale, la quale ne infrangerebbe il precario e pressoché miracoloso equilibrio umano-ambientale, ne snaturerebbe il carattere, ne tradirebbe lo spirito, la personalità, l'anima ».

Ora proprio per evitare l'ulteriore degradazione, senza peraltro rinunziare a nulla di quanto deve essere saggiamente conservato dell'antico con il primario rispetto dei diritti del cittadino, si deve intervenire senza ritardo, in maniera organica e radicale.

Innanzitutto deve intervenire il legislatore per approntare lo strumento adeguato, che sino ad ora è mancato. Per la fase operativa si potranno utilizzare le esperienze sino ad ora acquisite ed il prezioso studio urbanistico che, per incarico del Provveditorato alle opere pubbliche di Puglia, vanno svolgendo alcuni architetti, con la collaborazione di psicologi, sociologi, esperti di storia medioevale e di storia dell'arte.

Gli interventi che si intendono attuare con la presente proposta di legge mirano a rendere più civile l'ambiente di una comunità che tende sempre a diminuire. Infatti gli abitanti del borgo antico dai 31.128 censiti nel 1951, sono passati nel 1961 a 27.725 e nel 1971 a 13.106. Quindi nell'ultimo ventennio si è avuta una significativa diminuzione del 57,90 per cento della popolazione.

Significativo è l'indice d'invecchiamento della popolazione residente: in Bari vecchia vi sono 3.900 pensionati per vecchiaia, cioè circa un terzo dell'intera popolazione ! Del pari significativi sono i

dati relativi alla evasione dell'obbligo scolastico, alla mortalità infantile, alla occupazione e ad ogni altra manifestazione di vitalità.

Nel quadro delle iniziative poste in essere nel passato per risolvere il problema della città vecchia di Bari va ricordato il piano regolatore per l'antico abitato, redatto da Amerigo Petrucci, approvato con regio decreto 5 novembre 1931, n. 1479, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 431, del quale era prevista l'attuazione nell'arco di venti anni. Il successivo regio decreto 8 aprile 1939, n. 734, apportando numerose varianti, confermò come termine di realizzazione del piano il 5 novembre 1951 prorogato successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, al 5 luglio 1958. In questo contesto si inserì la legge speciale 1° luglio 1952, n. 886, che perseguendo concretamente il fine del risanamento igienico-urbanistico della città vecchia, prevedeva la concessione a favore del comune di un mutuo di un miliardo e duecento milioni da parte della Cassa depositi e prestiti mediante un contributo trentacinquennale a carico dello Stato del 4 per cento della somma mutuata.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1966, n. ?, fu approvato un progetto di variante del piano Petrucci che rispondeva a criteri più moderni. In particolare si riconosceva la necessità che il risanamento andava operato nell'interno degli isolati, con un diradamento che lasciasse praticamente inalterato il tessuto viario del centro storico.

I tipi di intervento previsti da tale piano si possono riassumere in quattro categorie:

1) demolizioni di edifici, o parti di essi, intese a creare spazi per la viabilità, consistenti principalmente in piccoli nuovi passaggi viari ed, in secondo luogo, in modesti ampliamenti di strade esistenti, ricavati da precedenti demolizioni senza ricostruzione, per dar maggior respiro ad edifici di particolare importanza, con eventuale rifacimento dei prospetti o piccoli ritocchi di carattere edilizio;

2) demolizioni di parti di edifici, intese a creare spazi interni di maggiore respiro, per scopi di risanamento igienico, con eventuale parziale ricostruzione di taluni elementi edilizi;

3) risanamento interno di fabbricati a scopo di bonifica igienico-sanitaria;

4) demolizione e ricostruzione di edifici, ovvero costruzione di nuovi edifici su spazi ricavati da precedenti demolizioni.

Per ciascun tipo di intervento erano previste prescrizioni da rispettare in fase esecutiva, al fine di accertarne preventivamente la validità, in relazione al preciso scopo che si intendeva conseguire. Con lo stesso decreto si approvarono le norme tecniche di attuazione, che assegnano ad una costituenda commissione il compito di assicurarne la perfetta e rigorosa applicazione.

Ma già la legge speciale di finanziamento del 23 dicembre 1962, n. 1844, aveva fornito un non trascurabile contributo per il risanamento igienico-urbanistico del vecchio abitato, prevedendo:

1) la proroga al 30 giugno 1968 del termine per l'attuazione del piano del vecchio abitato;

2) l'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi per provvedere, a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche;

3) l'autorizzazione della spesa di lire quattro miliardi per la costruzione a cura dell'IACP di alloggi popolari per gli abitanti da sfollare del vecchio centro.

Qui, però, è opportuno con chiarezza rilevare che non si può perseguire il fine del risanamento soltanto con leggi « speciali » di finanziamento; se si vuol evitare il congelamento di una situazione apparentemente inamovibile, se si vuol operare il recupero per la vita collettiva di tutta la città antica, come entità ricca di valori storici, culturali, simbolici, caratterizzata da funzioni specializzate, che la collocano

con un suo preciso ruolo nel contesto di tutta l'area metropolitana, è indispensabile uno strumento legislativo nuovo, che tenga anche conto delle esperienze già acquisite in altre analoghe situazioni urbanistiche e che non ignori quelle acquisite nel nostro borgo antico, in attuazione della legge 23 dicembre 1962, n. 1844. Su questo punto è doveroso rimarcare l'impegno particolare profuso dagli organi periferici statuali che, al di là della disposizione legislativa della legge n. 1844, sono riusciti, con l'ausilio degli istituti universitari baresi, ad operare interventi di notevole rilievo con il risanamento di alcuni isolati, ora in fase di ultimazione.

Gli stessi organi periferici dello Stato per poter legittimamente operare hanno, fra l'altro, sollecitato ed ottenuto che il termine per l'attuazione del piano regolatore venisse con la legge 5 novembre 1970, n. 823 prorogato al 30 giugno 1975; l'amministrazione comunale, sin dal 1970 ritenne di prendere l'iniziativa di una organica legge che affrontasse alla radice il ponderoso problema.

Sulla base delle indicazioni formulate dalla amministrazione comunale è stata predisposta la presente proposta di legge che si articola concettualmente nei seguenti punti:

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di Bari vecchia.

Appare in tutta evidenza che anche l'ulteriore proroga del termine di attuazione del piano al 30 giugno 1975, con la legge 5 novembre 1970, n. 823, è assolutamente insufficiente per l'effettiva realizzazione di tutte le opere e dei molteplici interventi, indispensabili per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia.

Si è così prevista una nuova proroga fino a tutto il 31 dicembre 1980.

Resta implicita la previsione che il piano regolatore, con gli adattamenti e le varianti che potranno intervenire, avrà vita sino a che sarà attuato in tutta la sua completezza.

Tipi di intervento.

Sono previsti tre tipi di intervento:

a) a totale carico dello Stato vanno le opere di risanamento igienico-urbanistico, la costruzione degli alloggi per gli sfollandi e delle relative opere di urbanizzazione, la restaurazione ed ogni altra opera occorrente per la difesa dei monumenti;

b) a carico del comune sono indicate le opere stradali, la manutenzione degli impianti idrici, fognanti e di illuminazione;

c) a carico dei privati ricadono invece le opere di riparazione, consolidamento, riattamento di edifici privati anche di interesse artistico.

I primi due punti non hanno bisogno di particolari chiarimenti. Va invece qui posto in evidenza che per la « tutela attiva » del centro storico viene assicurato, anche mediante adeguati contributi e finanziamenti, l'impegno dei privati. È una novità che dovrebbe garantire il successo effettivo dell'iniziativa. Tale criterio discende dal superamento (già realizzatosi nella nostra legislazione) del concetto di « risanamento passivo », cui era informata la precedente normativa sui piani regolatori edilizi di risanamento dei centri antichi, le cui finalità si esaurivano nella imposizione di vincoli in senso puramente passivo, nel divieto di alterazioni, che conduceva al decadimento, al declassamento di uso, al progressivo abbandono dei vecchi centri.

La tutela attiva dei centri antichi, che fa perno sul comune quale naturale custode dei loro valori, implica, invece, il rafforzamento delle strutture, il restauro e la valorizzazione di quanto è meritevole, l'eliminazione delle incrostazioni: essa comporta, cioè, una rivitalizzazione dell'intero ambiente e, perciò stesso, un inserimento funzionale di esso nell'ambito dell'aggregato urbano, perché – come è stato osservato – (vedi D'Angelo, in *Urbanistica e diritto*, e più particolarmente

vedi lo stesso autore nei volumi *Sul piano di risanamento del centro antico di Napoli*), un centro antico, avulso dal tessuto urbano e dalla vita cittadina, è destinato inesorabilmente al decadimento e all'abbandono, nella migliore delle ipotesi si va a caratterizzare come città morta o città-museo.

Appunto per questo i piani di risanamento dei vecchi centri, secondo la concezione moderna, non si limitano a prevedere vincoli di inedificabilità ed interventi esterni, ma si pongono il problema fondamentale della loro rivitalizzazione costante ed armonica, problema che implica uno studio accurato e preliminare anche sulla scelta della destinazione di uso degli immobili da risanare e, corrispondentemente, una vigile azione di guida della fenomenologia che li caratterizza.

Alla luce di queste considerazioni, non risulta certamente eccessiva la previsione della erogazione di contributi a favore dei privati nella misura del 50 per cento e del 30 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione dei lavori, a seconda che si tratti di edifici riconosciuti dalla sovrintendenza ai monumenti di interesse artistico e storico, o meri edifici privati.

Istituzione del comitato di coordinamento per il risanamento conservativo di Bari vecchia.

Tale comitato presieduto dal sindaco, sarà composto dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente ai monumenti, dal capo dell'ufficio urbanistico regionale, dall'ingegnere capo ufficio del genio civile, dal presidente della Società di storia patria, da tre consiglieri comunali e da tre esponenti della cultura, designati dal consiglio comunale.

Esso ha principalmente la funzione di coordinare gli interventi ed elaborare i programmi di massima con le relative previsioni di spesa; ciò al fine anche di ovviare agli inconvenienti, che si sono appalesati in sede di applicazione ed attuazione delle leggi precedenti sul risanamento, allorché si sono evidenziati, in particolare, notevoli squilibri nei tempi di esecuzione.

Previsione di controllo operata dagli organi dell'ente regione.

In attuazione del disposto contenuto nell'articolo 117 della Carta costituzionale, si è ritenuto di dover affidare alla competenza dell'ente regione l'approvazione dei progetti esecutivi di risanamento, considerando questi gli atti più salienti e più rilevanti della dinamica di tutta la vasta e complessa operazione del risanamento igienico-urbanistico; peraltro è previsto che entri a far parte del comitato di coordinamento degli interventi anche il capo dell'ufficio urbanistico regionale, a riconferma del ruolo preminente che, nel settore dell'urbanistica, viene chiamato a svolgere l'ente regione, investito per importanti funzioni anche nella fase espropriativa.

Espropriazione e assegnazione di alloggi e di locali.

Una cura particolare è stata posta per la disciplina delle espropriazioni e delle assegnazioni, in considerazione degli inconvenienti che si sono manifestati nell'applicazione delle precedenti leggi sul risanamento. Per quanto attiene specificatamente alle espropriazioni, si sono previste procedure più spedite e più snelle, per l'acquisizione temporanea e definitiva degli immobili.

Le opere occorrenti per il risanamento sono ritenute di pubblica utilità e dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge: il presidente della giunta regionale, in tal modo, può agevolmente emettere il decreto di espropriazione, accelerando così notevolmente i tempi di esecuzione delle opere. Risulta altresì più spedita la procedura per la occupazione temporanea, essendosi richiamata la legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

Disposizioni particolari sono state poi dettate per l'assegnazione degli alloggi, che

aveva fatto insorgere problemi di ordine pratico nella concreta realizzazione dei piani di risanamento in atto.

Si fa luogo preliminarmente, con criteri molto dettagliatamente previsti, ad un censimento della popolazione nelle zone soggette al risanamento, comprese quelle « adiacenti » interessate pur esse per ragioni di sicurezza. In relazione alla consistenza dei nuclei familiari degli sfollandi, si procede alla costruzione degli alloggi e dei locali e alla successiva assegnazione. Di particolare rilievo, a questo proposito, è la previsione di costruzione e assegnazione di « locali » per consentire una sorta di continuità delle attività artigianali e mercantili, che caratterizzano l'economia del vecchio abitato.

Tale situazione conferma e ribadisce la volontà di restituire il vecchio borgo ai suoi abitanti originari.

Rivitalizzazione dell'ambiente.

Per la rivitalizzazione dell'ambiente debbono essere sostenute con agevolazioni creditizie le iniziative d'interesse turistico, di alberghi e pensioni, di magazzini ed il reinserimento di tutte quelle attività artigiane e marinare caratteristiche proprio del centro antico (articoli 12 e 13).

A tali iniziative private si devono affiancare quelle di enti pubblici, assicurando la presenza di pubblici uffici, di istituzioni culturali, previdenziali, assistenziali, di beneficenza.

Si tende a realizzare un risanamento fisico, umano e sociale ad un tempo giacché si vuole assicurare la vitalità del centro antico.

Previsioni di spesa.

Qui l'indagine si è fatta particolarmente accurata, alla luce dell'esperienza acquisita da parte del locale ufficio del genio civile, che sta attualmente attendendo alle operazioni di restauro e di conservazione di alcuni isolati della città antica, in applicazione della legge 23 dicembre 1962, n. 1844.

Si è così potuto rilevare che il costo complessivo medio per metro cubo è di lire 22.000. Poiché la superficie coperta dell'intera città vecchia (escluse chiese, strade e piazze) va calcolata in metri quadrati 175.000 circa e, avendo stimato in lire 220.000 al metro quadrato il costo medio degli interventi per opere in fondazione e in elevazione, si avrebbe una spesa globale di lire 38 miliardi circa, per il totale risanamento e la rivitalizzazione di « Bari vecchia ».

Di detta spesa il 52,5 per cento, pari a lire 20 miliardi, va imputato a carico del comune, mentre il 47,5 per cento, pari a lire 18 miliardi, va eseguito a carico dei privati. A quest'ultima quota vengono concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 10 miliardi, sicché i privati interverranno con proprio finanziamento per una spesa totale di lire 8 miliardi.

Inoltre, per quanto riguarda le opere previste a totale carico dello Stato ed individuate dall'articolo 3 dello schema, considerando lo stato attuale risultante dai precedenti interventi operati, è ragionevole prevedere una spesa complessiva di lire 10 miliardi.

Pertanto l'onere complessivo di spesa ammonta a lire 40 miliardi, come nello schema è stato indicato.

Onorevoli colleghi, questo in sintesi il contenuto ed i criteri cui si ispira la presente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione nell'intento di rendere un doveroso servizio ad una città e ad una comunità meritevole di attenzione e considerazione per le nobili tradizioni di impegno civico e di operosità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

(*Termini di attuazione*).

L'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, con legge 23 dicembre 1962, n. 1844, e legge 5 novembre 1970, n. 823, viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.

ART. 2.

(*Competenza ad eseguire le opere*).

Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città vecchia di Bari e quelle di risanamento igienico-urbanistico e d'interesse turistico, sono eseguite a norma della presente legge:

a) a totale carico dello Stato;

b) a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato;

c) a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

ART. 3.

(*Opere a totale carico dello Stato*).

Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:

a) le opere di risanamento igienico-urbanistico del vecchio abitato di Bari;

b) la costruzione di alloggi e di locali per attività artigianali e mercantili per gli sfollandi;

c) il consolidamento ed il restauro degli immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;

d) i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del cen-

tro storico comprese quelle di interesse turistico;

e) la costruzione di opere di urbanizzazione primaria a servizio degli alloggi per gli sfollandi di cui alla precedente lettera *b*).

ART. 4.

(*Opere a carico del comune*).

Sono eseguiti a carico e a cura del comune:

a) la costruzione, il ripristino e la manutenzione di reti idriche e fognanti;

b) la sistemazione di strade di accesso al centro storico e di interesse ambientale e relativi impianti di pubblica illuminazione.

Per la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) e per le espropriazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, sono concessi dallo Stato al comune, entro il limite d'impegno di 20 miliardi, contributi costanti per 35 anni nella misura del 5,5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

ART. 5.

(*Opere a carico dei privati*).

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati riconosciuti con provvedimenti della Sovrintendenza ai monumenti d'interesse artistico, storico e turistico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo, è concesso agli interessati un contributo dallo Stato, sull'ammontare della spesa ritenuta necessaria, pari al 60 per cento per le opere di cui al precedente punto *a*) e del 30 per cento per quelle previste al punto *b*). Tale contri-

buto è aumentato rispettivamente all'80 e 50 per cento in caso di opere eccessivamente onerose in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi sono concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco, con versamenti per stati di avanzamento e dopo che l'ufficio tecnico del comune abbia accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano approvato a norma del seguente articolo 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione speciale per la città vecchia e la Sovrintendenza ai monumenti, tenendo anche conto di eventuali richieste dei privati, approva il programma di lavori da eseguirsi, a norma del presente articolo, indica i termini per la presentazione dei progetti e la esecuzione delle opere.

Qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato alla presentazione dei progetti ed alla esecuzione dei lavori dichiarati necessari, il sindaco provvede d'ufficio con la procedura di cui all'articolo 153 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune che procede all'esproprio dell'immobile con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla presente legge.

ART. 6.

(*Comitato di coordinamento*).

Al coordinamento degli interventi per il risanamento igienico-urbanistico e per le opere di restauro e valorizzazione della città vecchia provvede il consiglio comunale sentito un apposito comitato, che è così composto;

il sindaco, presidente;

il provveditore regionale alle opere pubbliche;

il sovrintendente ai monumenti:

il capo dell'ufficio urbanistico regionale;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;

il presidente della Società di storia patria;

tre consiglieri comunali e tre esponenti della cultura designati dal consiglio comunale.

ART. 7.

(*Programma di risanamento e piani particolareggiati*).

Il consiglio comunale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 6, in relazione alle condizioni statiche di alcune opere, ed alla spesa presuntiva ed al numero prevedibile di sfollandi, entro il primo trimestre di ogni anno, redige il programma di massima ed i progetti particolareggiati delle opere da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Il primo programma è compilato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti esecutivi previsti dal programma sono approvati dalla giunta regionale che adotta le sue determinazioni entro tre mesi dalla presentazione.

L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili.

ART. 8.

(*Provvedimenti per gli sfollandi*).

Per la esecuzione di opere di demolizione o di restauro che richiedono l'allontanamento definitivo di chi abita case od occupa locali ad uso diverso dall'abitazione, il sindaco provvede allo sgombero con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Agli sfollandi vengono assegnati alloggi o locali idonei di nuova costruzione di cui

alla lettera *b*) del precedente articolo 3, o ricavati dal restauro dei vecchi edifici.

Secondo i criteri fissati dal consiglio comunale, deve essere corrisposta una indennità di trasloco la cui misura è determinata in relazione alle condizioni economiche dei nuclei familiari e delle spese sopportate per il trasloco. Per i titolari di aziende commerciali ed artigiane nella determinazione dell'indennità si deve tener conto della eventuale perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 9.

(*Procedure per le espropriazioni*).

Per le espropriazioni necessarie, si osservano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo le seguenti prescrizioni particolari:

1) il comune compila l'elenco dei beni da espropriare e delle relative indennità da determinarsi con i criteri della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2) gli elenchi suddetti, sono depositati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) decorsi 15 giorni dal deposito, il comune trasmette gli elenchi alla regione segnalando:

a) le ditte che hanno accettato la indennità offerta. Per tali ditte l'amministrazione comunale provvede alla richiesta della ordinanza alla autorità giudiziaria per il pagamento diretto dell'indennità;

b) le ditte che non hanno accettato l'indennità di offerta. Per queste il presidente della giunta regionale dispone che l'ufficio tecnico comunale, in contraddittorio con gli interessati, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il presidente della giunta regionale emette il decreto di esproprio ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

ART. 10.

(*Concessioni al comune di mutui dalla Cassa depositi e prestiti*).

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Bari, mutui, con ammortamenti in 35 anni a tasso agevolato. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato per capitali ed interessi e l'assunzione della garanzia è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, a seguito di apposita delibera del consiglio comunale.

ART. 11.

(*Concessione di mutui ai privati*).

La Cassa di risparmio di Puglia e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettuano le opere previste dalla presente legge e per le quali sia stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, quando l'opera a giudizio dell'ufficio tecnico comunale è ritenuta conforme a quanto previsto dalla presente legge, è versata direttamente all'istituto mutuante.

ART. 12.

(*Incentivi per le attività commerciali, artigiane e turistiche*).

Allo scopo di agevolare il ritrasferimento o il nuovo insediamento delle imprese artigianali, mercantili, turistiche ed

alberghiere nelle zone di Bari vecchia sono concesse agli interessati per l'acquisto di attrezzature ed installazioni d'impianti, le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 11 ed un contributo agli interessi sui mutui ottenuti nella misura del 4 per cento annuo a carico dello Stato. Le agevolazioni previste dal presente articolo, sono compatibili con altre previste dalle leggi vigenti.

ART. 13.

(*Agevolazioni fiscali*).

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

Le iscrizioni ipotecarie sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti da imposte e tasse di alcun genere.

ART. 14.

(*Previsione di spesa*).

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge e per effettuare le necessarie espropriazioni e concedere contributi previsti, è autorizzata una spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Detta spesa è ripartita in dieci esercizi a decorrere dal 1979. Alle opere di cui all'articolo 3 è destinata la somma di 10 miliardi. Per i contributi di cui agli arti-

coli 4, 8 e 12 è destinata la somma di lire 20 miliardi.

Per i contributi di cui all'articolo 5 è destinata la somma di lire 10 miliardi. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.